



G. 30727

Sent. n.34/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30727 del registro di segreteria, nei confronti di:

VOLTA Bruno, nato a Rivarolo Mantovano (MN) il 12.06.1956 ed ivi

residente in via Marconi G. nr. 80 (CF: VLTBRN56H12H342S),

rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Enzo

Barilà (C.F.: BRLNLN6 3D03F205C PEC:

enzo.barila@milano.pecavvocati.it), Gianfranco Zanetti (C.F.

ZNTGFR74E28H598D; pec gianfranco.zanetti@brescia.pecavvocati.it)

e Maurizio Simini (C.F.: SMNMRZ73H03B157A, PEC:

maurizio.simini@brescia.pecavvocati.it) con domicilio digitale presso

i predetti difensori.

con l'intervento della

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, con

sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata e

	difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec.	
	alessandra.zimmitti@milano.pecaccovocati.it) e Andrea Ilario Maria	
	Viani (pec. andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura	
	Regionale, in forza di decreto n. 2049 del 3.2.2024, elettivamente	
	domiciliata presso quest'ultima nella sede sita in Milano, piazza Città	
	di Lombardia 1, come da procura in atti.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, con l'assistenza del	
	segretario d'udienza dott. Dell'Unto, la rappresentante del Pubblico	
	Ministero dott.ssa Marcella Tomasi, l'avv. Marianna Fraulini per	
	delega dell'avv. Viani e l'avv. Artaria Riccardo per il convenuto, per	
	delega dell'avv. Barilà Ezio Lino.	
	Svolgimento del processo	
	1. Con atto di citazione, depositato in data 30.08.2024, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio il Sig. VOLTA Bruno, titolare	
	dell'omonima azienda agricola per sentirlo condannare, a titolo di	
	dolo, al pagamento dei contributi eurounitari indebitamente percepiti	
	per le annualità 2011, 2012 e 2014, pari ad euro 35.262,24 oltre accessori,	
	in favore della Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale	
	(O.P.R.).	
	Il Procuratore esponeva che con due successive note, rispettivamente	
	in data 23.04.2021 e 27.04.2021, la Guardia di finanza - Compagnia	
	Menaggio - Sezione Operativa Volante aveva trasmesso alla Procura	
	contabile gli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015,	
	pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, dai quali era	
	2	

	emersa una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale	
	per illecita percezione di contributi comunitari, erogati dall'O.P.R.	
	(Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della Politica Agricola	
	Comune (P.A.C.), di sostegno alle attività agricole e di allevamento in	
	territori montani in cui risultavano coinvolti numerosi beneficiari che	
	avevano presentato domande uniche di aiuto, contenenti dati	
	ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di	
	condizionalità necessari per l'accesso ai contributi per ettaro	
	posseduto.	
	Tra i percettori individuati - a seguito degli accertamenti di P.G.,	
	compendiati nella C.N.R. datata 13.12.2017 - veniva segnalata anche	
	l'Azienda Agricola in epigrafe per aver illecitamente ottenuto, con	
	l'intermediazione di Alpi Service S.r.l., contributi pubblici, erogati	
	dall'O.P.R., per le campagne 2011 (euro 15.354,54), 2012 (euro	
	16.865,86) e 2014 (euro 3.041,84), per un totale di euro 35.262,24 (doc.	
	7, file Excel allegato, alla nota della GDF del 20.12.2022, fasc. di	
	Procura), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di	
	percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo.	
	L'indebita percezione dei predetti contributi, liquidati nell'ambito	
	della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo	
	agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.), era stata ottenuta - secondo	
	la tesi accusatoria - attraverso la simulazione della conduzione a	
	pascolo dei terreni indicati nella domanda di aiuto, perpetrata	
	attraverso l'uso improprio delle certificazioni rilasciate dai	
	pascolatori per conto terzi, indispensabili per ottenere il pagamento.	
	3	

	Secondo quanto riportato nell’atto introduttivo del giudizio, la GDF,	
	nell’ambito di una più ampia attività di polizia giudiziaria, aveva	
	effettuato anche la verifica della effettiva sussistenza dei titoli di	
	conduzione dei terreni e delle altre condizionalità, dichiarate nelle	
	domande uniche legittimanti l’erogazione degli aiuti in discorso,	
	finalizzati al sostegno dell’attività agricola geograficamente	
	svantaggiata per la localizzazione territoriale (reg. CE del Consiglio	
	n.1698/2005) e specificamente a mitigare l’abbandono dei pascoli e	
	delle superfici agricole foraggere di altura.	
	Pertanto, in esito alla fase istruttoria e con specifico riferimento alla	
	posizione dell’Azienda Volta, veniva emesso il prescritto invito a	
	dedurre, contestando il mancato rispetto della conduzione per	
	“monticazione” dei terreni agricoli montani indicati nelle domande	
	presentate per le campagne 2010, 2011, 2012, avendo nel frattempo	
	l’OPR recuperato dall’Azienda Agricola VOLTA i contributi	
	indebitamente corrisposti per il 2014 pari ad euro 3.041,83.	
	A seguito delle deduzioni presentate dal Sig. Volta, ritenute idonee a	
	superare l’imputazione di responsabilità solo per il 2010, veniva	
	emesso l’atto di citazione in giudizio per le annualità 2011 e 2012 per	
	un importo complessivo di €. 25.832,64, al netto delle somme	
	recuperate dall’OPR mediante compensazione.	
	In particolare, quindi, la Procura contestava la veridicità delle	
	dichiarazioni di <u>“pascolamento da parte di terzi”</u> con indicazione di	
	allevatori che avrebbero, poi, smentito detta circostanza in relazione	
	alle seguenti campagne:	
	4	

	- anno 2011: Comune di Livo (CO), foglio 9, partic. 13434 – 14366	
	- 14367, allevatore/pascolatore per conto terzi Sig.ra Mazzina	
	Maria, indicata nella domanda di aiuto in esame e deceduta il	
	30.4.2013. Il figlio Ranzetta Gianantonio, avendo da sempre	
	seguito l’azienda della madre, avrebbe dichiarato di non	
	conoscere l’azienda agricola Volta Bruno e di aver svolto nel	
	2011 attività pastorizia nel comune di Livo presso l’Alpe	
	Semedo, come indicato nei modelli 7 allegati alla domanda di	
	aiuto presentata in proprio dalla madre Mazzina Maria.	
	Dal riscontro dell’estratto dei dati catastali del Comune di Livo	
	(doc.5 pag. 19-20 del fasc. della Procura) risulterebbe, infatti,	
	che i mappali (nr. 13434 – 14366 – 14367) indicati nella	
	Domanda Unica dell’AZIENDA AGRICOLA VOLTA BRUNO	
	non corrispondono a tale alpe ma ad altre località ed alpeggi	
	del comune di Livo (Loc. da Pianezzola ad Alpe Bares e Loc.	
	“Moia di Rago”);	
	Tali circostanze di fatto dimostrerebbero che nel 2011 i terreni	
	siti nel comune di Livo, indicati da Volta Bruno nella domanda	
	unica di aiuto, non sarebbero stati monticati dal pascolatore	
	Mazzina Maria né dal figlio Ranzetta Gianantonio.	
	- anno 2012: Comune di Peglio (CO), foglio 9, partic. 897 – 11513,	
	l’allevatore/pascolatore per conto terzi Società agricola	
	Cassola di Nocera Francesca & c. s.n.c., indicato nella	
	domanda e successiva modifica dal convenuto, avrebbe	
	cessato l’attività dal 11.07.2012 al 2.10.2012 e,	
	5	

	conseguentemente, non avrebbe potuto effettuare la	
	monticazione dei terreni in esame (doc. 5, fasc. Procura).	
	2. Con memoria regolarmente notificata e depositata in data	
	12.12.2024 è intervenuta <i>ad adiuvandum</i> la Regione Lombardia, in	
	qualità di OPLO, Organismo Pagatore regionale, come in epigrafe	
	rappresentata e difesa, concludendo per la condanna del convenuto	
	al pagamento della somma indicata in citazione, oltre accessori di	
	legge, in proprio favore. L'interveniente, nel merito, ha aderito	
	all'impostazione attorea chiedendo l'accoglimento della domanda,	
	specificando anche la sussistenza dell'interesse della Regione al	
	recupero dei contributi in discorso, relativi alle campagne 2011 e 2012	
	e dando documentalmente contezza del recupero parziale, mediante	
	compensazione, dei contributi indebitamente erogati.	
	3. Con comparsa di costituzione del 7.1.2025 si è costituito il	
	convenuto VOLTA Bruno contestando gli addebiti ed eccependo, in	
	sintesi:	
	- il difetto di giurisdizione, laddove la domanda attenga anche agli	
	importi dei contributi percepiti nelle domande contestate ma riferibili	
	anche alle coltivazioni in pianura e non solo ai pascoli montani;	
	- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;	
	- il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai fatti	
	dedotti in citazione, anche alla luce delle produzioni documentali	
	fornite dalla difesa, con conseguente infondatezza della domanda.	
	4. All'odierna udienza - data per letta la relazione con l'assenso	
	delle parti presenti - il PM e gli avvocati, previa contestazione delle	
	6	

	avverse eccezioni, si sono riportate ai propri scritti insistendo nelle	
	rispettive conclusioni. La causa è stata, quindi, trattenuta in	
	decisione.	
	Diritto	
	5. In via preliminare, il Collegio deve vagliare l'eccezione di	
	difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto <i>“sulla domanda attorea</i>	
	<i>dove essa richiede di condannare il convenuto non solo alla restituzione degli</i>	
	<i>importi imputabili ai pascolamenti dichiarati in Livo (2011) e Peglio (2012)</i>	
	<i>(per i quali la giurisdizione non è contestata), ma anche a quelli percepiti per</i>	
	<i>ogni diverso titolo a seguito della proprie domande Pac 2011 e 2012, essendo</i>	
	<i>per tale ultima parte la domanda intesa alla esecuzione di una sanzione ex</i>	
	<i>art. 60 reg. CE n. 1122/2009 e non alla sola riparazione del danno erariale</i>	
	<i>causato dal preteso illecito dedotto in giudizio”.</i>	
	In sostanza, secondo la prospettazione difensiva, la pretesa del PM	
	contabile - volta ad ottenere il risarcimento dell'intero contributo	
	percepito in base ad una domanda di aiuto unica, nella quale siano	
	cumulate varie tipologie di finanziamenti- connoterebbe la	
	responsabilità del percipiente (ai sensi dell'art. 60 del reg. UE n.	
	1122/2009) come esclusivamente dolosa e sanzionatoria così	
	debordando dal perimetro di cognizione del giudice contabile.	
	L'eccezione è infondata.	
	Ad avviso del Collegio, infatti, l'asserito profilo sanzionatorio della	
	domanda azionata con l'atto di citazione - che secondo la difesa	
	renderebbe questa estranea alle attribuzioni giurisdizionali del	
	giudice contabile - non rappresenta una questione di giurisdizione	
	7	

	ma di merito, collegata al <i>quantum</i> del danno oggetto di	
	contestazione.	
	Com'è noto, infatti, ad incardinare la giurisdizione contabile è	
	necessaria e, al contempo, sufficiente l'allegazione di una fattispecie	
	astrattamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del	
	preteso autore che implichi la sua partecipazione alla gestione delle	
	risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli e	
	agli obblighi volti ad assicurarne la corretta gestione, mentre attiene	
	al merito ogni questione riguardante l'effettiva sussistenza in	
	concreto dello stesso e le modalità del suo esercizio, come tali non	
	censurabili come violazione dei limiti esterni della giurisdizione (<i>ex</i>	
	<i>pluribus</i> Cass., Sez. Un., 28 maggio 2021, n. 15011; Cass., Sez. Un., 7	
	giugno 2012, n. 9188).	
	Orbene, sulla base di tali consolidate e condivise direttici	
	interpretative, il Collegio ritiene che la Procura abbia correttamente	
	rappresentato nella domanda gli elementi essenziali radicanti la	
	giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti privati percettori di	
	contributi pubblici, quali l'astratta configurabilità di un rapporto di	
	servizio con la P.A. e di un danno economicamente valutabile subito	
	da questa, per aver il convenuto posto in essere i presupposti per	
	l'illegittima erogazione di contributi pubblici, così frustrandone lo	
	scopo perseguito dall'amministrazione, sicché va certamente ritenuta	
	la giurisdizione della Corte dei conti.	
	6. La difesa ha, poi, eccepito la prescrizione dell'azione	
	risarcitoria, stante l'assenza di dolo ed occultamento doloso da parte	
	8	

	del convenuto, configurando il <i>dies a quo</i> del termine quinquennale	
	dalla data di erogazione dei contributi contestati risalente,	
	rispettivamente al 2011 e al 2012. L'eccezione - in considerazione	
	dell'infondatezza nel merito della pretesa attorea, come di seguito	
	motivata - rimane assorbita nella pronuncia di rigetto della domanda.	
	Come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite, se il giudice	
	di merito rigetta la domanda perché ritiene che i fatti costitutivi della	
	domanda non siano stati provati, l'eccezione di prescrizione può	
	rimanere assorbita nella predetta pronuncia poiché <i>"un diritto di cui</i>	
	<i>non è stata dimostrata l'insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere"</i>	
	(Cass. S.U. 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. ord. n. 29.3.2018 n. 7889).	
	Esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari, il Collegio può	
	passare ad esaminare il merito della controversia.	
	7. La fattispecie contestata dalla Procura contabile attiene ad una	
	ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari, liquidati	
	nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) a valere sul	
	Fondo europeo agricolo di garanzia e sul fondo per lo sviluppo rurale	
	(F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), per le annualità 2011 e 2012, che si sarebbe	
	attuata mediante un meccanismo fraudolento consistente nella	
	presentazione di domande di aiuto in cui - al fine del rispetto della	
	prescritta condizionalità del pascolamento dei terreni indicati -	
	venivano inseriti nominativi di pascolatori per conto terzi rivelatisi	
	poi fittizi, onde l'indebita percezione dei contributi pubblici.	
	Il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa trovare	
	accoglimento per i seguenti motivi che, ai sensi dell'art. 17, c. 1 delle	
	9	

	norme di attuazione del c.g.c., saranno illustrati anche con rinvio al contenuto della citazione.	
	In particolare, valga il riferimento alle disposizioni normative di origine eurounitaria richiamate nell’atto introduttivo del giudizio di seguito sintetizzate nei contenuti essenziali.	
	Nel caso specifico il regime di sostegno cui ha avuto accesso l’azienda agricola San Giovanni era finalizzato a sostenere l’attività agricola geograficamente svantaggiata a causa della sua localizzazione territoriale, così da mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superficie agricole di altura (reg. CE del Consiglio n.1698/2005; Regolamento CE del Consiglio n.637/2008; Regolamento CE del Consiglio n.73/2009).	
	A tal fine, con l’introduzione del regime del cd. “disaccoppiamento” (recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici in campo agricolo venivano corrisposti all’imprenditore richiedente secondo un regime di pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni all’atto della presentazione della domanda unica di aiuto all’ente erogatore (O.P.L.O in questo caso), nella quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.	
	Nel caso esaminato, le domande uniche di aiuto dovevano indicare l’elenco delle particelle catastali, di cui si dichiara la conduzione, specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie per cui si chiede il contributo nonché, per lo specifico aiuto	
	10	

	montano, il pascolatore per conto terzi (o cd. monticatore) di cui ci si	
	intende avvalere per il pascolo o lo sfalcio del fieno, indentificato	
	attraverso l'indicazione del codice fiscale.	
	Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro	
	(diritto all'aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia	
	<u>l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o</u>	
	<u>nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un</u>	
	<u>effettivo utilizzo del terreno</u> che si realizza mediante il pascolamento	
	del prato con la presenza fisica degli animali, o, in alternativa, con	
	l'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno	
	finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per	
	comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni	
	montani a fini agricolo-pastorali è necessario accludere alle domande,	
	presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di	
	demonticazione, <u>consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al</u>	
	<u>proprietario degli animali</u> , in cui si attesta la quantità dei capi	
	destinati all'alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità	
	di alpeggio e transumanza).	
	Secondo la prospettazione accusatoria, l'odierno convenuto	
	avrebbe illecitamente beneficiato di contributi pubblici, erogati	
	dall'O.P.R., per le campagne 2011 e 2012 in misura di euro €.	
	25.832,64, al netto delle somme già recuperate dall'amministrazione	
	mediante compensazione.	
	Più nello specifico gli viene contestato, con il contributo causale della	
	società di assistenza ai servizi amministrativi Alpi Service s.r.l., di	
	11	

	aver simulato la conduzione per “monticazione” dei terreni agricoli	
	montani, indicati nella domanda di aiuto, utilizzando	
	impropriamente i certificati di monticazione di “pascolatori” per	
	conto terzi che, in sede di indagini preliminari, avrebbero negato	
	siffatta circostanza.	
	7.1 Ad avviso del Collegio, i fatti posti a base dell’azione	
	risarcitoria non trovano puntuale ed adeguato riscontro nella	
	documentazione depositata a corredo della citazione, le cui risultanze	
	- invero- non appaiono sufficienti a dimostrare l’insussistenza dei	
	presupposti legittimanti la percezione dei contributi in discorso.	
	Con riferimento alla domanda di aiuto per l’annualità 2011, la	
	Procura ritiene che l’omessa monticazione sia comprovata dalle	
	dichiarazioni rese dal figlio della pascolatrice Mazzina Maria di aver	
	sempre svolto l’attività agricola di allevamento per conto suo e di sua	
	madre, senza prestare alcun tipo di opera per altre aziende agricole,	
	salvo che nel 2014.	
	Nello specifico, quindi, con riferimento all’anno 2011 il	
	pascolamento si sarebbe svolto solo nel comune di Livo, presso l’Alpe	
	Semedio e non già negli alpeggi corrispondenti ai mappali indicati	
	dal Sig. Volta nella sua domanda di aiuto. Le dichiarazioni in atti	
	sarebbero, inoltre, confermate dalla stessa domanda di aiuto per il	
	2011 presentata in proprio dalla Sig.ra Mazzina e dal certificato di	
	monticazione a questa allegato.	
	Tale ricostruzione fattuale è stata contestata sotto vari profili	
	dalla difesa del convenuto che ha fornito una diversa interpretazione	
	12	

delle dichiarazioni rese dal Sig. Ranzetta e prodotto in giudizio copia del contratto di affitto dei pascoli nonché del contratto di servizio di gestione del pascolo con la società Alpi Service S.r.l. (Doc. 7, fasc. convenuto).

In particolare, è stato evidenziato dalla difesa come la SIT del sig. Ranzetta (doc. 5 del fascicolo del convenuto) non escluda affatto, per il suo contenuto letterale e considerando anche le altre emergenze documentali, che la madre sig. ra Mazzina possa avere monticato, nel 2011, anche i mappali adiacenti a quelli detenuti in proprio che erano stati affittati da Barri Barbara al Sig. Volta ed indicati da questo nella domanda di aiuto in esame (cfr. doc.7, fasc. convenuto).

Valutate le risultanze istruttorie versate in atti, il Collegio ritiene che nel caso in esame non siano emersi elementi gravi, precisi e concordanti che consentano di comprovare con il necessario grado di verosimiglianza, pari al più probabile che non, l'insussistenza del pascolamento per conto terzi dei terreni indicati dal Sig. Volta nella domanda di aiuto 2011.

A tal fine, infatti, non può ritenersi di per sé decisiva la dichiarazione resa dal figlio della titolare dell'azienda agricola Ranzetta Gianantonio la cui valenza probatoria deve essere, infatti, valutata con particolare attenzione per i seguenti motivi.

Il Sig. Ranzetta, prima del 2013, non risultava inserito formalmente nell'organizzazione dell'azienda agricola della madre, occupandosi, invero, in via principale di edilizia (*"Sono un artigiano nel campo dell'edilizia e successivamente alla morte di mia madre Mazzina*

	<i>Maria, avvenuta in data 30.04.2013, ho acquisito la sua azienda agricola che</i>	
	<i>conduco tutt'oggi e che ho sempre seguito direttamente " , pg. 1 verbale SIT</i>	
	<i>in atti), sicché alle sue dichiarazioni non può attribuirsi una rilevanza</i>	
	<i>probatoria diretta, pari a quelle dell'effettivo titolare/pascolatore,</i>	
	<i>idonea ad escludere il pascolamento per conto terzi a meno che non</i>	
	<i>risulti aliunde dimostrato che il Sig. Ranzetta abbia gestito in via di</i>	
	<i>fatto l'azienda della madre Sig.ra Mazzina anche prima del decesso</i>	
	<i>di quest'ultima, avvenuto nel 2013, occupandosi in prima persona sia</i>	
	<i>delle attività materiali di allevamento e di pascolo degli animali che</i>	
	<i>di quelle prettamente amministrative.</i>	
	<i>Tuttavia, nel caso di specie, tale circostanza non può essere</i>	
	<i>compiutamente accertata, non essendo stati neppure allegati ulteriori</i>	
	<i>elementi di fatto dai quali si possa desumere lo svolgimento</i>	
	<i>prevalente da parte del Ranzetta dell'attività agricola rispetto a quella</i>	
	<i>edile (ad esempio attraverso le risultanze della dichiarazione dei</i>	
	<i>redditi o di quella Iva o acquisendo queste specifiche informazioni</i>	
	<i>direttamente dallo stesso Ranzetta).</i>	
	<i>Conseguentemente le sue dichiarazioni non appaiono</i>	
	<i>sufficienti ad escludere che il pascolamento per il Sig. Volta possa</i>	
	<i>essere stato svolto dalla titolare Sig.ra Mazzina sulla base di accordi</i>	
	<i>con la Alpi Service, visto che in atti risulta prodotto il contratto di</i>	
	<i>servizi tra questa società ed il convenuto (sub. Doc. 7) e che tale</i>	
	<i>evenienza è stata pacificamente riscontrata per il 2014.</i>	
	<i>Concludendo sul punto, quindi, il quadro fattuale che emerge</i>	
	<i>dagli atti del giudizio non è idoneo a dimostrare, neppure</i>	
	14	

	presuntivamente, l’assenza della necessaria condizionalità e,	
	incombendo sulla Procura attrice il relativo onere probatorio, tale	
	incertezza non può che comportare il rigetto della domanda.	
	Analoghe considerazioni valgono anche per l’annualità 2012.	
	La Procura deduce la prova della monticazione fittizia dei	
	pascoli inseriti nella domanda di aiuto 2012 da parte del Sig. Volta,	
	da un documento, estratto dal sistema informatico SIARL, nel quale	
	- con riferimento alla società agricola Cassola di Nocera Francesca	
	S.S., indicata come pascolatore per conto terzi dal Sig. Volta nella	
	domanda di aiuto in esame - si ritrova la dicitura “ <i>CHIUSURA</i>	
	<i>D’UFFICIO DI UN’AZIENDA - RIAPERTURA D’UFFICIO DI</i>	
	<i>UN’AZIENDA</i> “dal 11.7.2012 al 2.10.2012 (doc. 5, all. 26 Volt, p.28-30	
	del fasc. di Procura).	
	Detta circostanza, che sarebbe evidentemente ostativa allo	
	svolgimento dell’attività di monticazione per conto terzi, tuttavia,	
	non trova riscontro nella visura storica estratta dalla CCIAA di	
	Bergamo ove non vi è traccia della chiusura temporanea dell’azienda	
	in discorso (v. doc. 4, fasc. convenuto).	
	Ciò considerato, la prospettata “inoperatività” del pascolatore	
	indicato nella domanda di aiuto dal Sig. Volta non appare	
	sufficientemente comprovata, ben potendo il riportato documento	
	presente nel SIARL riferirsi a meri adempimenti di tipo	
	amministrativo, legati alla formazione del fascicolo aziendale	
	(“ <i>Procedimento Aziendale</i> ”) dei quali, però, non risulta evidenziato il	
	conseguente impatto sulla possibilità o meno di svolgere, nel periodo	
	15	

	indicato, l'attività di cui si discute.	
	Va, comunque, rilevato che la difesa ha anche sostenuto che	
	l'originario pascolatore è stato sostituito con il Sig. Bellini (v. doc. 8,	
	fasc. convenuto), il quale avrebbe monticato i pascoli siti nel comune	
	di Peglio concessi in affitto al Sig. Volta da Trevisi Diego.	
	Le predette circostanze, formalmente riscontrate con	
	pertinente documentazione, non sono state contestate dalla Procura	
	sicché il Collegio non può che ritenerle pacifiche, ai sensi dell'art. 95,	
	c.1 c.g.c..	
	In conclusione, l'ipotesi di responsabilità erariale prospettata nella	
	citazione appare destituita di fondamento e, conseguentemente, la	
	relativa domanda deve essere integralmente respinta.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 31, c.2	
	c.g.c., sono poste a carico della Regione Lombardia e liquidate come	
	da dispositivo, tenendo conto anche della soccombenza della stessa	
	amministrazione quale interventore adesivo dipendente.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, respinge integralmente la domanda	
	proposta dal Procuratore regionale nei confronti del convenuto	
	VOLTA Bruno e per l'effetto pone a carico della Regione Lombardia,	
	anche quale interventore adesivo dipendente, la rifusione delle spese	
	di lite che liquida in €. 1.600,00 (milleseicento/00), onnicomprensivi.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	16	

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.01.2025.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Cons. Barbara Pezzilli)

(Pres. Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 10/03/2025

La Direttrice di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

f.to digitalmente